

Assessorat de l'Éducation,  
de l'Université, des Politiques de la jeunesse,  
des Affaires européennes et  
des Sociétés à participation régionale

Assessorato Istruzione,  
Università, Politiche giovanili,  
Affari europei e Partecipate

Prot. n. 24339/ss

data, 17 novembre 2022

**Ordinanza dell'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate relativa alle modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione della procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune in Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

**L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE**

Visto il d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;  
vista la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;  
visto l'art. 8 della l.r. 15 giugno 1983, n. 57, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi e alle commissioni giudicatrici;  
visto l'art. 4 della l.r. 17 aprile 1990, n. 14, che disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici;  
vista la l.r. 8 marzo 1993, n. 12, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;  
visto il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 108, in data 28 aprile 2022, recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;  
sentita la sezione verticale del Consiglio scolastico regionale, responsabile per i problemi del personale direttivo e docente

## ORDINA

### ART. 1

(Commissioni di valutazione)

1. Le commissioni di valutazione della procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune in Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 108, in data 28 aprile 2022, sono formate da personale che abbia, di norma, conoscenza della lingua italiana e francese.
2. Le commissioni di valutazione del concorso di cui al comma 1 sono integrate da un docente a tempo indeterminato di lingua francese, il quale partecipa con voto consultivo alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.
3. Ogni commissario aggregato di lingua francese può far parte di più commissioni giudicatrici.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un impiegato scelto tra il personale non docente delle istituzioni scolastiche regionali o inquadrato nell'organico della Giunta regionale in servizio presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e appartenente ad un livello funzionale non inferiore alla categoria B – B2, in servizio o a riposo da non più di tre anni.
5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, la Sovraintendente agli studi provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza all'elenco di cui all'articolo 3, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

### ART. 2

(Requisiti dei presidenti e dei commissari)

1. I presidenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti tra il personale appartenente alle categorie individuate dal decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 108, in data 28 aprile 2022, in servizio in qualunque sede del territorio nazionale.
2. I componenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti prioritariamente tra il personale docente, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 108, in data 28 aprile 2022, che presti o abbia prestato servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione.

### ART. 3

(Costituzione delle commissioni)

1. Ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 1 la Sovraintendenza agli studi predispone un elenco, distinto tra presidenti e commissari, che abbiano segnalato la disponibilità, nonché tra personale in servizio e personale collocato a riposo. La Sovraintendente agli studi può disporre la nomina anche in difetto della preventiva segnalazione e di personale diverso da quello che si è segnalato.
2. Le commissioni, ivi compresi i membri aggregati ove previsti, sono nominate previo accertamento dei requisiti degli aspiranti.

3. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi alla Sovrintendenza agli studi, secondo le modalità e i termini determinati dalla Sovrintendenza stessa attraverso apposito avviso.
4. Gli elenchi degli aspiranti e i decreti di nomina delle commissioni sono pubblicati sul sito Internet della Sovrintendenza agli studi [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it), nella sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023.

ART. 4  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni nazionali, in quanto compatibili.

L'ASSESSORE  
On.le Luciano CAVERI  
*Documento sottoscritto digitalmente*